DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per “Assicurazione” : il contratto di assicurazione;
- per “Polizza” :il documento che prova l’assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per “Indennizzo” : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose” : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per “Perdite patrimoniali” : il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
CONVENZIONE DIRSTAT

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni

L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

L’Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo puo’ comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima

della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, inclusa la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni descritte in polizza.
La garanzia comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato, l'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati a terzi dall'Assicurato stesso, nonché quelli provocati congiuntamente con altri dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La garanzia è operativa quando l'assicurato agisce in rappresentanza dell'ente presso enti terzi o per attività commissariali o similari, in rappresentanze diplomatiche italiana all'estero, soggette alla legge italiana.
Non sono considerati terzi : il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

Art. 13 - Danni da interruzione di attività
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30 % del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art.14 – Assunzione di personale
L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e la gestione del personale.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20 % del massimale, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 15 – Inizio e termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e relative a comportamenti colposi posti in essere nei due anni precedenti, a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
La garanzia è inoltre operante, nel caso l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale per quiescenza o decesso, per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'Assicurato stesso e da lui denunciate alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto, sempreché corrisposto dall'Assicurato il pagamento di un premio pari ad un ulteriore annualità assicurativa
In caso di decesso l'estensione viene accordata a titolo gratuito.
Nel caso in cui la cessazione dell'attività avvenga entro 5 mesi dall'ultimo pagamento di premio l'estensione viene accordata a titolo gratuito.

Art. 16 – Limiti di indennizzo
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:
- per sinistro;

- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.

Per le sanzioni civili, multe e ammende il massimale si intende ridotto a euro 100.000,00 con franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
La massima esposizione della Società nel caso di sinistro che coinvolga più assicurati è di euro 4.000.000,00.

Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo le perdite patrimoniali conseguenti a :

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale preposto aziendale sulla base del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di società od enti, salvo che per incarichi conferiti dall'Ente di appartenenza ma con il limite massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno e con franchigia di € 5.000,00; in ogni caso si intendono esclusi gli incarichi di revisore dei conti;
d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi di pagamento dei relativi premi;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge;
f) danni materiali di qualsiasi tipo (lesioni personali e/o danneggiamenti a cose);
g) Derivante da dolo dell'assicurato;
h) Discriminazioni e mobbing.

Art.19 – scoperto/franchigia

La presente copertura è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00

Art. 20 – colpa grave

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Danni Patrimoniali cagionati alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, dei Danni Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.
Il premio di 290 euro lordi si intende scomposto come segue :

- Euro 220,00 lordi per la garanzia base
- Euro 70,00 lordi per la estensione alla "colpa grave"

IL CONTRAENTE

_____

LA SOCIETA'
S**ARA assicurazioni spa**
Responsabile Ente RCG e Professionisti
Stefano Salvatore

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata;
c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio

Agli effetti dell'art.1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :
Art. 7 Obbligo dell'assicurato in caso di sinistro
Art.15 Inizio e termine della garanzia

IL CONTRAENTE

_____

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRELIMINERMENTE RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 175/95.

IL CONTRAENTE

_____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa at sensi det Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre, acconsente

- al trattamento dei dati personali comuni che lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica:

SI	NO

- al trattamento dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle società del Gruppo SARA effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica:

SI	NO

- alla comunicazione a società del Gruppo SARA che utilizzano i dati per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela elo effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi delle società del Gruppo SARA, anche con uso di telefono o posta elettronica.

SI	NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE

_____

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIPENDENTI PUBBLICI

Polizza convenzione DIRSTAT con SARA Assicurazioni Spa – sintesi delle garanzie

Garanzie

Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi inclusa la Pubblica Amministrazione e l'Ente di appartenenza per fatti od omissioni commessi nell'esercizio delle sue funzioni e di cui debba rispondere a norma di legge. Sono comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità di natura amministrativa, erariale, contabile e formale e per effetto di decisioni della Corte dei Conti o altri enti di giustizia civile o dell'Amministrazione dello Stato. Inclusi i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, titoli non al portatore o documenti, per fatti imputabili all'assicurato, esclusi i casi di furto, rapina e incendio. Sono comprese le spese legali sopportate dall'assicurato per resistere alla richiesta di risarcimento.
E' inclusa l'attività di rappresentanza per conto dell'Ente di appartenenza presso Enti terzi e/o attività commissariali o similari nonché alla attività svolta dell'Assicurato presso rappresentanze italiane all'estero purchè soggette alla supervisione della Corte dei Conti. A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, la garanzia si intende valida anche nei casi di colpa grave dell'assicurato, per i danni conseguenti alla attività amministrativo-contabile. Sono comprese le multe ed ammende fino ad un massimale di € 100.000,00 con una franchigia di € 500,00.

Validità della copertura

Comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dell'inizio della copertura assicurativa (sconosciuti all'atto della stipula) e denunciati fino a cinque anni dopo la cessazione della validità dell'assicurazione avvenuta per cessazione dell'attività, per quiescenza o per decesso dell'Assicurato. Per gli Assicurati collocati in quiescenza, per poter usufruire della garanzia postuma quinquennale, è previsto il pagamento di una annualità di premio aggiuntiva.

Massimale

€ 3.000.000,00 (euro tre milioni)per sinistro e per anno con il limite di **€ 250.000,00** per interruzione di attività di terzi e di **€ 50.000,00** per fatti connessi con l'assunzione e gestione del personale. In caso di coinvolgimento di più assicurati in un medesimo evento il massimale cumulativo si intende fissato in **€ 4.000.000,00**

Principali esclusioni

* fatti dolosi e violazioni intenzionali di leggi * atti di diffamazione, calunnia e ingiuria * smarrimento, deterioramento o distruzione di titoli al portatore, denaro e preziosi * attività quali sindaco o revisore ed in generale tutti gli incarichi non conferiti dall'Ente di appartenenza * mancata stipulazione o modifica di polizze assicurative o ritardo nel pagamento dei premi * danni da inquinamento e, in genere, danni ambientali * sviluppo di radioattività e di energia nucleare * fatti conseguenti ad atti di guerra, ostilità, insurrezione, terrorismo e sabotaggio.

E' escluso l'incarico di preposto aziendale sulla base del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Franchigia

Resta a carico dell'assicurato la franchigia fissa di € 250,00

Premio annuo

Il premio annuo lordo per ogni aderente si intende fissato in **€ 290,00** (euro duecentonovanta)
N.B. Le condizioni esposte in questo modulo costituiscono una sintesi delle condizioni di assicurazione dell'emittenda polizza che faranno fede ad ogni effetto circa la portata delle garanzie prestate.

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE VIA MAIL A ag6132@saraagenzie.it

nome e cognome ……..……..……...codice fiscale ……..

indirizzo…… cap……..……città……..……..prov……..

indirizzo c/o cui desidera ricevere la polizza……

indirizzo e-mail……..… recapito telefonico…….

incarico ricoperto / qualifica ……..……...……

presso ……..……

allego copia della disposizione di bonifico di **€ 290,00**
La garanzia assicurativa decorrerà dalla data di accredito del bonifico sul c/c intestato a Sara Assicurazioni - Agenzia 6132 – IBAN IT91C0306903248100000004504
causale: adesione convenzione SARA RCPatrimoniale ……..... (nominativo).

N.B. Il pagamento dovrà essere effettuato al netto di ogni spesa bancaria.

data …… firma …. ……

Per ogni chiarimento : tel. - fax *0039 06 3234388* - e-mail *ag6132@saraagenzie.it*

***N.B:** La Compagnia si riserva l'accettazione della copertura assicurativa in relazione alle dichiarazioni rese dall'assicurato in merito alle mansioni svolte e dichiarate nel presente modulo. In caso di rifiuto della copertura, il premio pagato verrà*

Sara Assicurazioni Spa
Agenzia 6132
Viale Pinturicchio, 23/A
00196 Roma
Tel./Fax. 06.3234388

QUESTIONARIO
per la Responsabilità Civile Patrimoniale Dipendenti Enti Pubblici

---

1. Il richiedente ha già altre polizze per R.C.Patrimoniale?
   si ☐ no ☐
   Se sì, indicare il nome della società assicuratrice, il massimale annuo, la data di decorrenza quella di scadenza ed il premio annuo netto : ……
   ……
2. Sono mai state rifiutate al proponente o annullate dagli assicuratori, coperture assicurative per questo rischio?
   si ☐ no ☐
   Se sì, fornire dettagli : ……
   ……
3. Si sono mai verificate perdite o sono state mai avanzate richieste di risarcimento nei confronti del richiedente negli ultimi 3 anni?
   si ☐ no ☐
   Se sì, fornire dettagli : ……
   ……..
4. Il richiedente è a conoscenza di qualsiasi fatto/circostanza che possa dare luogo a richieste di risarcimento nei suoi confronti?
   si ☐ no ☐
   Se sì, fornire dettagli : ……
   …….
5. Il richiedente dichiara di essere iscritto alla DIRSTAT

Firma ….....

Dichiarazione
Il sottoscritto dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il modulo di adesione alla Convenzione RC Patrimoniale con Sara Assicurazioni e quanto contenuto nel presente modulo di proposta che forma parte integrante del precedente e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base al contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza. Il sottoscritto si dichiara inoltre disponibile ad informare immediatamente gli assicuratori di ogni variazione di quanto dichiarato che avvenga successivamente alla compilazione del modulo di adesione e della presente proposta.

Firma dell'Assicurato …….. data ……

"Codice della Privacy" (Art. 13 D.L. N.196/03) – il 'trattamento' dei 'dati personali e 'sensibili' riferito all'Assicurato è diretto esclusivamente allo svolgimento dell'attività di mediazione assicurativa di cui alla Legge 792/84. Detto trattamento potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici. Nel confermare che i "dati personali" non sono soggetti a diffusione ma potranno essere soggetti a 'trasferimento', precisiamo che il "titolare del trattamento" è SARA ASSICURAZIONI SpA con l'ausilio anche di società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi quale 'assenso' scritto al 'trattamento' dei suddetti dati.